



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

AMBIENTE SICUREZZA DLgs.231

Comunicazione AS/S/5420

del 10/09/2020

a cura di Davide Ceccato

COVID-19 -ITALIANI IN RIENTRO DALL'ESTERO – CITTADINI STRANIERI IN ITALIA – DISPOSIZIONI AGGIORNATE AL DPCM 7 SETTEMBRE 2020

Il 7 settembre scorso è stato approvato il DPCM 7 settembre 2020, che ha prorogato al 7 ottobre 2020 le disposizioni del DPCM 7 agosto 2020 volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 sull'obbligo di tampone per chi proviene ovvero abbia soggiornato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna e nell'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020 sulla sospensione delle attività del ballo.

Il nuovo DPCM ha anche aggiornato gli elenchi dei Paesi per i quali sussistono limitazioni alla mobilità (Allegato 20 al DPCM) e ha ampliato le eccezioni all'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Gli spostamenti da e verso l'estero continuano a essere regolati attraverso divieti e limitazioni per alcuni Paesi (art. 4 del DPCM 7 agosto 2020) e obblighi dichiarativi (art. 5 del DPCM 7 agosto 2020) e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 6 del DPCM 7 agosto 2020) per chi entra in Italia..

Riportiamo una sintesi aggiornata, che tuttavia potrebbe essere modificata da successivi provvedimenti alla luce della situazione dei contagi. Si ricorda sin da ora, **per le trasferte verso Paesi esteri, di verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali competenti.** Infatti, la rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei **limiti all'ingresso (aggiornati a loro volta periodicamente in base all'andamento dei contagi nel Paese di riferimento).**

Per quanto riguarda l'ingresso in Italia, il nuovo DPCM 7 settembre 2020, nell'Allegato 20, individua 6 elenchi di Paesi, per i quali sono previsti differenti limitazioni.

DPCM 7/09/2020 ALLEGATO 20 - Prescrizioni per trasferta o rientro

DPCM 7/09/2020 ALLEGATO 20 - Prescrizioni per trasferta o rientro

PAESE	A - San Marino e Città del Vaticano
Limitazioni/obblighi	nessuna limitazione no AUTODICHIARAZIONE

PAESE	B - Austria, Belgio, Cipro, Danimarca incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo),, Germania, , Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, , Paesi Bassi Bassi (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo(incluse Azzorre e Madeira),, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, , Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia(incluse isole Svalbard e Jan Mayen),, Svizzera,

	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse Isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Andorra, Principato di Monaco
Limitazioni/obblighi	I trasferimenti sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, NESSUN obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi. Previsto SOLO l'obbligo di compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento

PAESE Ordinanza del 12/08/2020)	B Croazia, Grecia, Malta, Spagna (inclusi territori situati nel continente africano)
Limitazioni/obblighi	Consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l'obbligo: <p>a) attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; in alternativa</p> <p>a) test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. Per dar corso a questa modalità, l'Ausl Romagna mette a disposizione i seguenti riferimenti: Per la zona del Forlivese (Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Forlì, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio): 0543/733540 – 0543/733580 – 338/3045543 in orari ufficio. <u>I tamponi si effettuano presso gli spazi della Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro,2), messi a disposizione dal Comune di Forlì.</u> Per la Provincia di Ravenna: 335/6881319 e 335/7355317 in orari ufficio o mail a <u>viaggiatori.ra@auslromagna.it</u> Per la Provincia di Rimini: 339/7720079 – 3356424263 in orari ufficio o mail a <u>estero.rn@auslromagna.it</u> Per la zona del Cesenate (Comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone): 0547/352090 – 338/3542508 in orari ufficio o mail a <u>rientroviaggi.ce@auslromagna.it</u></p> <p>b) comunicazione dell'ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio (in alternativa è possibile utilizzare l'apposita piattaforma regionale disponibile all'indirizzo <u>http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero</u>; bisogna specificare i motivi del rientro e il Paese dal quale si rientra. Dopodiché si verrà contattati dal personale del Dipartimento che comunicherà data e luogo di effettuazione del tampone).</p>

	c) l'obbligo di compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento.
--	---

PAESE	C - Bulgaria e Romania
Limitazioni/obblighi	<p>Consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia hanno l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, b) compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento c) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione); d) comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (art 5/II) <p>a) in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalazione all'Autorita' sanitaria</p>

PAESE	D - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
Limitazioni/obblighi	<p>Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO.</p> <p>Al rientro in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, b) compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento c) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione); d) comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (art 5/II) e) in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalazione all'Autorità Sanitaria

PAESE	E PAESI NON COMPRESI NELL'ELENCO ALL 20 (Art 4/I°)
Limitazioni/obblighi	<p>Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoro, - motivi di salute o di studio, assoluta urgenza,

	<p>- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p><u>Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.</u></p> <p>Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, b) compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento c) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione); d) comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (art 5/II) <p>b) in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalazione all'Autorità Sanitaria</p>
--	---

<p>PAESE</p>	<p>F - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia Colombia</p> <p>(Art 4/I°)</p>
<p>Limitazioni/obblighi</p>	<p>Gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoro, - motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. <p><u>Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.</u></p> <p>Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, b) compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento c) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione); d) comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

	competente per territorio (art 5/II) in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalazione all'Autorita' Sanitaria
--	--

PAESE	Kosovo, Montenegro, Serbia
Limitazioni/obblighi	<p>Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoro, - motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. <p><u>Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.</u></p> <p>Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, b) compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento c) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione); d) comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (art 5/II) in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalazione all'Autorità Sanitaria.

PAESE	Colombia Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020
Limitazioni/obblighi	<p>Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoro, - motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. <p><u>Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.</u></p> <p>Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, b) compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento

	<p>c) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione);</p> <p>d) comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (art 5/II) in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalazione all'Autorità Sanitaria.</p>
--	--

SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DALL'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO, NONCHÉ DI TAMPONE IN CASO DI INGRESSO DA CROAZIA, GRECIA, MALTA, SPAGNA

Le disposizioni di cui al DPCM 7/08/2020 relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale (e di tampone per Croazia, Grecia, Malta e Spagna), fatto salvo gli obblighi dichiarativi **NON si applicano nei casi indicate** a condizione che :

- 1) non vi siano sintomi di COVID19;
- 2) nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi indicati negli elenchi C (**Bulgaria e Romania**) e F (**Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Serbia Colombia**) del nuovo allegato 20 al DPCM, è tra l'altro esonerato dall'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché di tampone in caso di ingresso da Croazia, Grecia, Malta, Spagna

ai seguenti soggetti

- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza (6, co. 7, lett. a del DPCM 7 agosto 2020);
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore (6, co. 7, lett. b del DPCM 7 agosto 2020);
- i cittadini e a residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D del nuovo allegato 20 al DPCM 7 agosto 2020 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (6, co. 7, lett. e del DPCM 7 agosto 2020);
- il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (6, co. 7, lett. f del DPCM 7 agosto 2020)

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail dceccato@confindustriaromagna.it).